

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### **Quali società possono effettuare il conferimento a realizzo controllato?**

di **Ennio Vial**



Come noto, l'[articolo 177, commi 2 e 2 bis, Tuir](#) prevedono **due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato**: l'una volta a far acquisire alla **holding** una **partecipazione di controllo**, l'altra volta a consentire la **creazione di una holding con un unico socio** attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata.

Una questione su cui gli operatori dibattono attiene alla **tipologia societaria che può essere coinvolta in dette operazioni**.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 43/E/2017](#), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del comma 2, ossia del **conferimento che consente l'acquisizione del controllo** da parte della conferitaria, **sia la conferita che la conferitaria devono essere società di capitali**.

**Si tratta di una tesi che non possiamo accettare in relazione alla conferitaria**, in quanto la norma non prevede una simile restrizione.

Diverso è il discorso per la **conferita**, dove il legislatore, ponendo il requisito dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1](#)), ossia della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**, di fatto **esclude le società di persone in quanto prive di assemblea**.

Per quanto concerne la **conferitaria**, potremmo assecondare la tesi della esclusione delle società di persone, ma solo per le **società semplici** e le **società commerciali in contabilità semplificata** in quanto in questi casi **non è possibile monitorare l'incremento del patrimonio netto** chiesto dalla norma per determinare il computo della plusvalenza.

Se passiamo ad esaminare il [comma 2 bis](#), tuttavia, le regole sono diverse.

Sulla **conferitaria** non possiamo che confermare le tesi esposte in precedenza. **Non vi sono motivi per negare il regime fiscale alle holding snc e sas in contabilità ordinaria.** Per certo, invece, si deve ritenere che l'ambito applicativo, con riferimento alla **conferita**, sia più ampio, atteso che il comma 2 bis fa riferimento alla nozione di **partecipazione qualificata**.

La norma, infatti, richiede che le **partecipazioni conferite** rappresentino, *“complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”*.

Il riferimento ai **diritti di voto**, pertanto, non è l'unico criterio valutabile, essendoci anche quello della partecipazione al patrimonio. Tale circostanza ha ad esempio permesso di ritenere astrattamente applicabile la previsione anche al **conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto** ([risposta ad istanza di interpello n. 238 del 13.04.2021](#)).

Seguendo il ragionamento, si dovrebbe quindi ritenere conferibile anche la partecipazione in una **società di persone** dove, ovviamente, **non possono essere esercitati i diritti di voto in assemblea**, ma dove si può valutare una **partecipazione al capitale**.